

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 3 E DELL'ART. 4 PARAGRAFO 1 LETTERA B)  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2088  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2019  
C.D. SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION ("**SFDR**")

ART SGR S.p.A. (di seguito anche "**ART**" o la "**Società**", codice LEI 8156003725FACB3A8952), società autorizzata in Italia alla gestione collettiva del risparmio, assume ai sensi della SFDR la qualifica di 'partecipante ai mercati finanziari'; ad essa si applica, pertanto, la pertinente disciplina.

La presente informativa viene resa ai sensi dell'articolo 3 (rubricato *Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità*) e del paragrafo 1, lettera b) dell'art. 4 (*Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto*) della SFDR, al fine di comunicare al pubblico informazioni specifiche circa l'approccio della Società:

- i. all'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (ex art. 3 SFDR);
- ii. alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento assunte (ex art. 4 SFDR).

- **Ambito di operatività della Società e natura dei fondi gestiti.**

ART presta l'attività di gestione e commercializzazione di OICR di tipo chiuso e riservato con strategia focalizzata nell'erogazione di crediti a valere sul relativo patrimonio o sull'acquisto di crediti commerciali (i "**Fondi**").

La Società opera nell'interesse degli investitori, con l'obiettivo di creare valore nel tempo; è animata da una filosofia improntata al perseguimento di obiettivi di sostenibilità e di salvaguardia dell'ambiente, di inclusività sociale e di protezione delle minoranze, di rispetto del lavoro e dei lavoratori, di tutela dell'uguaglianza nelle opportunità e a livello occupazionale. Contribuisce inoltre, con le proprie attività, allo sviluppo di un approccio più sostenibile al *business*, in linea con le raccomandazioni contenute nel programma "Sustainable Development Goals" (SDGs).

I Fondi gestiti dalla Società, tuttavia, al momento non promuovono in maniera diretta ed esplicita caratteristiche di tipo ambientale e sociale, né pongono gli investimenti sostenibili quale obiettivo di investimento. Gli stessi non costituiscono, pertanto, prodotti finanziari 'light green' o 'dark green' ai sensi degli articoli 8 e 9 SFDR e non si applica loro la relativa disciplina.

- **Integrazione dei fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento**

La Società ha adottato una "*Politica in materia di sostenibilità nella gestione dei Fondi di Investimento Alternativi*" (ultimo aggiornamento: dicembre 2022), la quale prevede, tra le altre cose, talune esclusioni dall'universo investibile, finalizzate ad una selezione comunque attenta dei settori da

supportare attraverso la propria attività di erogazione di finanziamenti e ad impedire, viceversa, il finanziamento di talaltri settori o società, più precisamente:

- delle attività che finanziano, garantiscono o supportano, direttamente o indirettamente, compagnie o altri soggetti la cui attività economica è considerata illecita dalla normativa applicabile ai fondi, compresa l'attività di clonazione umana per scopi riproduttivi;
- delle società o dei Paesi che applicano atteggiamenti discriminatori e/o di società che hanno avuto gravi controversie per atteggiamenti discriminatori;
- delle società con controversie legate a corruzione, inquinamento e/o mondo del lavoro;
- delle attività che supportano:
  - (i) l'aborto;
  - (ii) la produzione e/o il commercio di contraccettivi con effetti abortivi;
  - (iii) esperimenti sugli animali per scopi diversi da quelli medici;
  - (iv) la produzione e/o il commercio di tabacco, bevande alcoliche e prodotti correlati;
  - (v) la produzione e/o il commercio di armi e munizioni di qualsiasi tipo, fermo restando che tale restrizione non si applica nel caso in cui le citate attività siano parte di o accessorie a esplicite politiche dell'Unione Europea;
  - (vi) casinò e attività simili;
  - (vii) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche connesse a programmi o sistemi informatici che:
    - 1) mirano al supporto di una delle attività di cui ai punti precedenti, ivi inclusi gioco d'azzardo online, casinò online e pornografia; oppure che
    - 2) permettono di acquisire illegalmente dati e/o contenuti online;
  - (viii) in aggiunta, nei casi in cui viene dato supporto al finanziamento di ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche connesse a (a) clonazione umana per scopi terapeutici o (b) organismi geneticamente modificati, la Società deve garantire un controllo adeguato sulle questioni etiche e legali che tali attività comportano;
- di specifici settori di attività puntualmente individuati dalla Società nel proprio processo di investimento.

- **Integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento**



To-get-there

Costituisce un 'rischio di sostenibilità', ai sensi dell'art. 2 SFDR, *un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.*

La Società – in misura proporzionale alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta, nonché alla natura dei servizi prestati – ingloba, all'interno delle proprie decisioni di investimento, considerazioni in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Ciò al fine, da un lato, di integrare in esse alcuni rischi di sostenibilità e, d'altro, di ridurre gli impatti delle scelte di investimento adottate sui fattori di sostenibilità (per tali intendendosi, ex art. 2 SFDR, *le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva*).

Attraverso l'applicazione delle regole di esclusione individuate nella "Politica in materia di sostenibilità nella gestione dei Fondi di Investimento Alternativi" (di cui si è dato conto sopra) – la verifica della corretta applicazione delle quali è rimessa alle competenti funzioni di controllo aziendale – la Società tiene comunque conto nelle proprie scelte di investimento, oltre che delle categorie tradizionali di rischio (finanziario, di credito, di liquidità, operativo e reputazionale), altresì di alcuni rischi associati ai fattori di sostenibilità, tra cui, ad esempio, i rischi di transazione, e di ricevere sanzioni da parte delle competenti autorità.

- **Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto e iniziative intraprese in merito dalla Società.**

L'Art. 4 della SFDR prevede, a carico dei partecipanti ai mercati finanziari, specifici oneri informativi, a seconda del fatto che essi tengano o meno conto degli effetti negativi per la sostenibilità, per effetto delle proprie decisioni di investimento. Più precisamente, ai partecipanti ai mercati finanziari con meno di 500 dipendenti (da calcolarsi nei termini pure ivi precisati) è richiesto di pubblicare e aggiornare, sui propri siti web, secondo un meccanismo di *"comply or explain"*:

- a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure*
- b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.*

Alla data di redazione del presente documento, ART ancora non considera i possibili effetti negativi derivanti dalle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come sopra definiti. La presente informativa, pertanto, deve intendersi resa ai sensi della lettera b) dell'art. 4 paragrafo 1 SFDR.

Quanto detto è conseguenza delle difficoltà, alle attuali condizioni di mercato, di disporre di dati significativi in base ai quali compiere le necessarie analisi, occorrenti al fine di un'effettiva e realistica considerazione, in termini quantificabili e oggettivamente misurabili, degli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Tali difficoltà sorgono principalmente in ragione della natura delle operazioni compiute dai Fondi, nonché della tipologia di soggetti tipicamente beneficiari degli investimenti posti in essere dalla Società, attraverso i fondi gestiti. Questi, infatti, costituiscono OICR di credito che focalizzano i propri investimenti in crediti, erogati o altrimenti acquisiti da una pluralità di soggetti che, nella maggior parte dei casi, non sono tenuti a rendicontare i propri consumi e/o impatti ambientali (es: i propri consumi ed i livelli di emissione di gas a effetto serra o altri inquinanti; l'intensità di GHG; le quote di consumo e di produzione di energia non rinnovabili; l'impatto sulla biodiversità e sulla deforestazione), né il rispetto dei principi in ambito sociale e di governance specificati nella regolamentazione attuativa dell'art. 4 SFDR.

Per le medesime difficoltà sopra accennate, non è prevedibile l'adozione in futuro, da parte della Società, di meccanismi, procedure o comunque forme di considerazione circa i principali effetti negativi delle scelte di investimento da essa compiute nell'esercizio delle proprie funzioni gestorie, nei termini di cui all'art. 4 SFDR, come peraltro attuato dal Regolamento Delegato (UE) n. 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022.

La Società, in osservanza delle 'Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali' emanate dalla Banca d'Italia l'8 aprile 2022 ed integrate il 24 novembre 2022, ha ad ogni modo predisposto un piano d'azione in materia di sostenibilità, *in primis* ambientale e climatica, al momento in fase di progressiva attuazione (il "**Piano**"). Il Piano, muovendo in una prospettiva pluriennale, prevede, tra le altre cose:

- i. una mappatura, da parte della Società, dei rischi climatici e ambientali sottesi agli investimenti effettuati a valere sul patrimonio dei Fondi, nonché una loro integrazione nel sistema di gestione dei rischi;
- ii. l'implementazione di una matrice di ponderazione proprietaria (c.d. *dashboard*), che funga da supporto concreto e documentale per l'inclusione di considerazioni in merito ai fattori di sostenibilità all'interno delle proprie scelte di investimento.